

**Accordo sulla disciplina della trasferta regionale in un'ottica di semplificazione e sviluppo dell'occupazione**

**Allegato al Protocollo d'intesa sulle linee guida regionali per il settore edile**

ANCE Marche, ANCE territoriali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino e FILCA-CISL regionale, FILLEA-CGIL provinciali e regionale e FENEAL-UIL provinciali e regionale

**premesse che**

- le Parti, a fronte di quanto previsto dal verbale di rinnovo del CCNL edilizia industria del 01.07.2014, allegato 2, e dal verbale di accordo nazionale del 02.02.2015, che hanno rispettivamente introdotto l'istituto della trasferta regionale e la relativa regolamentazione, intendono definire la nuova disciplina degli adempimenti contrattuali per i lavoratori in trasferta nei confronti delle rispettive Casse Edili quali enti certificatori della regolarità contributiva nell'ambito della procedura di rilascio del Durc in base alla normativa di riferimento;
- le Parti intendono altresì concorrere allo sviluppo dell'occupazione nel settore dell'edilizia, promuovendo forme di semplificazione che facilitino la mobilità delle imprese nel territorio regionale;
- in particolare, le Parti intendono favorire la mobilità delle aziende nel territorio regionale implementando le occasioni di sviluppo dell'attività e di conseguenza maggiore occupazione di manodopera, introducendo una disciplina della trasferta regionale che integri e completi le disposizioni contenute nell'art. 35, comma 3 del D.L. n. 189/2016, convertito dalla Legge n. 229/2016, relative alla regolamentazione dei lavori di ricostruzione post sisma 2016;

**le Parti**

**approvano e sottoscrivono il presente accordo**

allegato al Protocollo di intesa sulle linee guida regionali per il settore edile.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente allegato

### **Art. 1 Decorrenza e Durata**

La presente disciplina della trasferta regionale, che si applica a tutti i lavori edili, ha natura di carattere sperimentale ed ha dunque durata temporanea di un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo ed è tacitamente prorogabile di anno in anno, salvo disdetta di un singolo contraente con preavviso di almeno due mesi rispetto alla scadenza annuale.

La sperimentalià di tale disciplina e di conseguenza la sua natura temporanea trova in particolare ragione nella volontà delle Parti di potere apportare le eventuali modifiche o integrazioni rese necessarie dall'evoluzione della disciplina legale e contrattuale in materia di congruità dei costi della manodopera e della normativa speciale sui cantieri ubicati nell'area del sisma 2016.

### **Art. 2 Strumenti informatici per l'attuazione della trasferta regionale**

Le parti si impegnano ad intervenire affinché le Casse Edili si dotino, entro il 31/12/2018, del sistema informatico (MUT - trasferta regionale CNCE/ ZUCCHETTI) che garantisce, secondo principi di trasparenza ed immediatezza, lo scambio delle informazioni tra la Cassa Edile che riceve la denuncia (Cassa Edile di provenienza) e la Cassa Edile competente per il territorio di ubicazione del cantiere, di tutti i dati presenti nella denuncia mensile dell'impresa.

La Cassa Edile ove è ubicato il cantiere è tenuta a verificare i seguenti dati:

- Ubicazione del cantiere e tipologia dei lavori;
- Elenco nominativo degli operai in trasferta nello specifico cantiere;
- Denunce mensili presentate (Mut);
- Versamenti contributivi effettuati.

Il sistema informatico dovrà quindi garantire che la Cassa Edile ove è ubicato il cantiere acquisisca, ogni mese, i dati relativi a tutti i cantieri di propria competenza ma presenti nella denuncia di un'altra Cassa Edile della regione.

Il sistema informatico consente che la Cassa Edile ove è ubicato il cantiere e la Cassa Edile di provenienza conoscano e condividano tutti i dati contenuti nel MUT.

### **Art. 3 Campo di applicazione**

Il presente accordo integrativo si applica esclusivamente alle imprese che abbiano sede legale o amministrativa nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino.

### **Art. 4 Adempimenti dell'impresa**

In caso di esecuzione di opere in una provincia diversa da quella di provenienza, l'impresa presenterà alla Cassa Edile competente per ubicazione del cantiere la notifica preliminare e la comunicazione di inizio lavori.

### **Art. 5 Erogazione delle prestazioni e dei servizi in materia di sicurezza per gli operai in trasferta**

Le prestazioni agli operai in trasferta sono erogate dalla Cassa Edile di provenienza. L'impresa in trasferta ha diritto di usufruire del servizio sicurezza relativa alla consulenza ed alla visita in cantiere in essere nell'ente unificato/nei CPT ove si svolgono i lavori, mentre la formazione dei lavoratori resta comunque in capo all'Ente Scuola Edile di riferimento della Cassa Edile di provenienza.

### **Art. 6 Misure compensative e di miglior favore**

Le parti concordano che le forme compensative di cui al verbale di accordo nazionale del 02.05.2015, tra le Casse Edili saranno oggetto di un apposito Accordo/Convenzione da siglare tra le parti sociali territoriali costituenti le Casse Edili Provinciali dove troveranno indicazioni i principi della trasferta regionale e le relative quote di compensazione da applicare.

Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della provincia di provenienza, la parti concordano che il trattamento economico dell'operaio in trasferta non può essere inferiore al trattamento economico previsto nella provincia in cui si svolgono i lavori.

Pertanto, le parti sociali stabiliscono che l'azienda riconoscerà all'operaio in trasferta il trattamento economico orario della provincia dove si svolgono i lavori qualora lo stesso sia superiore a quello della provincia di provenienza secondo quanto previsto dall'art. 21 del CCNL come modificato dall'Accordo di Rinnovo del 01.07.2014

Nello specifico, il trattamento economico complessivamente derivante all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore e della eventuale quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non potrà essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione sarà corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.

**Art. 7 Lavori rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 35, DL 189/2016, convertito nella L. 229/2016 e s.m.i. (ricostruzione post sisma 2016)**

Come già evidenziato e concordato in premessa, le Parti intendono favorire la mobilità delle aziende nel territorio regionale implementando le occasioni di sviluppo dell'attività e di conseguenza maggiore occupazione di manodopera, introducendo la disciplina della trasferta regionale di cui agli articoli precedenti, anche per i lavori rientranti nell'ambito degli interventi di ricostruzione post sisma 2016, al fine di garantire ai lavoratori del settore una maggior continuità delle prestazioni riconosciute dalle varie Casse Edili coinvolte.

Con tale finalità, le Parti intendono integrare le norme sulla trasferta delle imprese in ambiti territoriali diversi da quelli di provenienza e, in particolare, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del D.L. n. 189/2016, convertito dalla Legge n. 229/2016, relative alla regolamentazione dei lavori di ricostruzione post sisma 2016.

Ferme le proprie competenze e prerogative riconosciute dall'ordinamento in qualità di Parti Sociali, in un'ottica di condivisione e trasparenza, Le Parti si impegnano comunque ad informare il Commissario Straordinario, il Vicecommissario della Regione Marche, le Autorità competenti per la vigilanza dei lavori rientranti nell'ambito dei lavori di ricostruzione post sisma 2016, della sottoscrizione del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

Ancona, 18/07/2018

per ANCE Marche e ANCE Pesaro Urbino



per ANCE Ancona



per ANCE Ascoli Piceno



per ANCE Fermo



per ANCE Macerata



per la FILCA-CIS regionale



per la FENEAL-UIL provinciali e regionale



per la FILLEA-CGIL provinciali e regionale



## ACCORDO/CONVENZIONE SULLA TRASFERTA REGIONALE

ANCE Marche, ANCE territoriali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino e FILCA-CISL regionale, FILLEA-CGIL provinciali e regionale e FENEAL-UIL provinciali e regionale

premessi che

- le Parti, a fronte di quanto previsto dal verbale di rinnovo del CCNL edilizia industria del 01.07.2014, allegato 2, e dal verbale di accordo nazionale del 02.02.2015, che hanno rispettivamente introdotto l'istituto della trasferta regionale e la relativa regolamentazione, intendono definire la nuova disciplina degli adempimenti contrattuali per i lavoratori in trasferta nei confronti delle rispettive Casse Edili quali enti certificatori della regolarità contributiva nell'ambito della procedura di rilascio del Durc in base alla normativa di riferimento;
- le Parti intendono altresì concorrere allo sviluppo dell'occupazione nel settore dell'edilizia, promuovendo forme di semplificazione che facilitino la mobilità delle imprese nel territorio regionale;
- in particolare, le Parti intendono favorire la mobilità delle aziende nel territorio regionale implementando le occasioni di sviluppo dell'attività e di conseguenza maggiore occupazione di manodopera, introducendo una disciplina della trasferta regionale che integri e completi le disposizioni contenute nell'art. 35, comma 3 del D.L. n. 189/2016, convertito dalla Legge n. 229/2016, relative alla regolamentazione dei lavori di ricostruzione post sisma 2016;

**Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo/convenzione**

### **Forme di compensazione della trasferta regionale**

Le parti si danno atto che le forme compensative, di cui al verbale di accordo nazionale del 02.05.2015, tra le Casse Edili sono attuate secondo i principi che seguono.

La Cassa Edile di provenienza è tenuta a trasferire alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori esclusivamente:

**1. Contributo per la sicurezza:**

- a. Nell'ipotesi di aliquota unica dell'Ente unificato di provenienza il 50% di tale contributo;

- b. Nell'ipotesi di due aliquote differenziate formazione e sicurezza nell'Ente unificato di provenienza, un contributo pari a quello in vigore nella Cassa Edile di provenienza;
2. Il 5% del contributo totale di cui all'art. 36 del CCNL industria 01.07.2014 riconosciuto nella misura massima del 2,250%;
  3. Il 50% delle quote di adesione contrattuale territoriale della Cassa Edile di provenienza;
  4. Il 100% del contributo RLST, a condizione che il contributo stesso sia dovuto nel luogo ove si svolgono i lavori, secondo le modalità e i criteri stabiliti nell'art. 87 del CCNL 01.07.2014;
- Qualora il contributo RLST non sia previsto nella provincia della Cassa Edile di provenienza, il contributo medesimo dovrà essere versato dall'impresa alla Cassa Edile di provenienza, secondo le medesime modalità e criteri di cui al suddetto art. 87, la quale sarà tenuta a trasferirlo alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori.

	ALIQUOTE IN VIGORE NELLA CASSA EDILE DI PROVENIENZA				QUOTE DI COMPENSAZIONE			
	ALIQUOTA SICUREZZA/ENTE UNIFICATO	ALIQUOTA ART. 36 CCNL	ALIQUOTA QAC	ALIQUOTA RLST	ALIQUOTA SICUREZZA/ENTE UNIFICATO	ALIQUOTA DEL 5% ART. 36 CCNL	ALIQUOTA QAC	ALIQUOTA RLST
PS	0,45%	2,25%	1,12%	.....	0,45%	0,11%	0,56%	.....
AN	0,15%	2,25%	1,18%	.....	0,15%	0,11%	0,59%	.....
MC	0,40%	2,25%	1,06%	.....	0,40%	0,11%	0,53%	.....
AP	0,20%	2,25%	1,23%	0,08%	0,20%	0,11%	0,615%	0,08%

La Cassa Edile di provenienza avrà l'obbligo di effettuare semestralmente (15 maggio per il semestre ottobre-marzo; 15 novembre per il semestre aprile-settembre) i versamenti di cui al precedente comma, spettanti alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori.

Le parti si riservano, entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo, di monitorare le aliquote di compensazione, per eventuali adeguamenti delle stesse.

#### Misure di miglior favore per gli operai in trasferta

Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della provincia di provenienza, la parti concordano che il trattamento economico dell'operaio in

trasferta non può essere inferiore al trattamento economico previsto nella provincia in cui si svolgono i lavori.

Pertanto, le parti sociali stabiliscono che l'azienda riconoscerà all'operaio in trasferta il trattamento economico orario della provincia dove si svolgono i lavori qualora lo stesso sia superiore a quello della provincia di provenienza secondo quanto previsto dall'art. 21 del CCNL come modificato dall'Accordo di Rinnovo del 01.07.2014.

Nello specifico, il trattamento economico complessivamente derivante all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore e della eventuale quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non potrà essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione sarà corrisposta a titolo di **indennità territoriale temporanea**.


Letto, confermato e sottoscritto

Ancona, 18/07/2018

per ANCE Marche e ANCE Pesaro Urbino



per ANCE Ancona



per ANCE Ascoli Piceno



per ANCE Fermo



per ANCE Macerata



per la FILCA-FISI regionale



per la FEMEAL-UIL provinciali e regionale



per la FILLEA - CGIL provinciali e regionale

